



CURTI COSTRUZIONI MECCANICHE SPA
 Via Emilia Ponente, 750 – 48014 Castel Bolognese (RA) – Italy
 Ph.: +39 0546 655911 – Fax: +39 0546 656202 – www.curti.com
 Capitale Sociale € 2.000.000,00 – R.E.A. Ravenna 66430 Iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna – P.IVA e Cod. Fiscale 00081590390

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO E FORNITURA (di seguito **Condizioni**)

tra

Curti Costruzioni Meccaniche s.p.a., in persona del suo amministratore delegato ing. Alessandro Curti, con sede legale in Castel Bolognese (RA) – Via Emilia Ponente n. 750 - P.IVA 00081590390
 (di seguito **Curti** o l'**Acquirente**)

e

....., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in,
 (di seguito il **Venditore** o il **Fornitore** o l'**Alienante**)

Premesso che

- tra la **Curti** e il **Venditore** intercorrono rapporti di fornitura e che è interesse delle parti regolamentare sin da ora tutti i futuri contratti fra le stesse conclusi, alle condizioni di seguito indicate;
- la **Curti** rende disponibile (attraverso i propri canali informativi e su supporto sia cartaceo che elettronico) al **Venditore**, precedentemente alla sottoscrizione delle presenti **Condizioni**, un corredo di documenti applicabili alle forniture (di seguito "**Documenti**"), di cui a mero titolo di esempio: specifiche di fornitura, istruzioni di lavoro, modulistica, piano di controllo, fogli raccolta dati, richiesta di deroga o concessione;
- i **Documenti** sono per loro natura soggetti nel tempo a revisioni e, pertanto, la **Curti** si riserva di apportare agli stessi ogni modifica necessaria e di rendere nota la stessa al **Fornitore**;
- i **Documenti** devono ritenersi parte integrante ed essenziale delle **Condizioni** e le singole forniture devono avvenire anche nel rispetto di quanto in essi previsto;
- la **Curti**, in accordo alle proprie procedure interne di gestione, si riserva il diritto assoggettare il **Fornitore** ad un iter di qualifica che potrà essere espletato in modalità "desktop documentale" oppure tramite la conduzione di un audit "in campo" presso il sito del **Fornitore**;
- le specifiche tecniche, le procedure e le norme nazionali e internazionali richiamata nei **Documenti**, nella documentazione inviata al **Fornitore** e nelle **Condizioni** devono intendersi sempre richiamate nel testo vigente al momento della formulazione dei singoli ordini;

le parti pattuiscono quanto segue:

1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le **Condizioni** sono applicabili a tutte le forniture richieste dalla **Curti** al **Fornitore** e sono espressamente richiamate all'interno di ogni singolo ordine.

2 - OGGETTO DELLE SINGOLE FORNITURE

1. Oggetto delle forniture sono solo ed esclusivamente i beni e/o i servizi indicati nei singoli ordini e nei loro allegati, senza che, intervenuta la conferma d'ordine, possano essere apportate modifiche e/o variazioni da parte del **Venditore**, fatto salvo il disposto dell'art. 5.

2. Qualora il **Fornitore** abbia cessato in tutto o in parte la produzione dei beni e/o servizi oggetto dell'ordine e li abbia sostituiti con altri, non potrà fornire questi ultimi senza la preventiva approvazione scritta dell'**Acquirente**.



3. ORDINI

1. I singoli ordini di acquisto saranno inviati dalla **Curti** al **Venditore** in formato PDF e a mezzo mail, unitamente all'eventuale documentazione necessaria all'esecuzione della fornitura (a mero titolo di esempio disegni e specifiche tecniche), nelle ipotesi in cui quest'ultima non sia già in possesso del **Venditore** in ragione di precedenti forniture o per qualunque altro titolo.
2. Laddove il **Fornitore** necessiti che l'inoltro della documentazione utile alla realizzazione dei beni oggetto dell'ordine avvenga in formati diversi (a mero titolo esemplificativo DXF, DWG, STEP, IGES), lo stesso dovrà inviare specifica richiesta indirizzata all'Ufficio Acquisti dell'**Acquirente** all'indirizzo acquisti@curti.com, che dovrà provvedere alla spedizione entro 3 (tre) giorni lavorativi.

4 – CONFERMA D'ORDINE

1. Il **Venditore** si impegna ad inviare la propria conferma d'ordine via mail all'indirizzo di posta elettronica indicato all'art. 3.2 entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine.
2. Anteriormente all'accettazione dell'ordine il **Fornitore** si impegna a verificare di essere in possesso di tutte le informazioni e i **Documenti** necessari all'esecuzione dell'ordine e, in mancanza, a richiedere alla **Curti** le integrazioni ritenute necessarie.
3. L'invio della conferma d'ordine vincola il **Venditore** ad eseguire la fornitura nelle modalità, nei quantitativi, con le caratteristiche tecniche e alle condizioni indicate nell'ordine, nonché nei disegni e nella documentazione che fanno parte integrante dello stesso. In caso di difformità fra l'ordine, la documentazione e i disegni prevale sempre il contenuto dell'ordine, fermo restando l'obbligo del **Fornitore** di segnalare all'**Acquirente** eventuali divergenze.
4. In ogni caso, e pure nell'ipotesi in cui la **Curti**, nonostante la mancata conferma d'ordine nei termini indicati dall'art. 4.1, non abbia provveduto alla revoca dell'ordine, l'accettazione dello stesso non potrà avvenire per fatti concludenti mediante consegna della merce all'**Acquirente**.
5. Qualora l'ordine di acquisto per ragioni di urgenza o per la specificità della fornitura non contenga l'indicazione del prezzo, il contratto s'intenderà perfezionato solo dopo la comunicazione dello stesso da parte del **Venditore** e la successiva accettazione della **Curti**. Comunicazione ed accettazione dovranno avere forma scritta.

5 – VARIAZIONI DEGLI ORDINI E RIEPILOGO ORDINI IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Nell'ipotesi in cui la necessità di variare l'ordine, anche per ragioni costruttive, sorga per il **Venditore** dopo che lo stesso ha inviato la propria conferma, la modifica dell'ordine dovrà essere richiesta utilizzando il modulo "richiesta di deroga", indicato nei **Documenti**, da inviarsi all'indirizzo mail indicato all'art. 3.2 e la stessa dovrà essere espressamente accettata dall'**Acquirente**.
2. L'eventuale accettazione delle varianti sostituirà a tutti gli effetti l'ordine originariamente accettato.
3. Nell'ipotesi in cui il **Fornitore** intenda, per qualunque ragione, apportare variazioni ai prezzi inerenti ordini già accettati o comunque perfezionati ai sensi dell'art. 4.3, lo stesso dovrà formulare espressa richiesta alla **Curti** e il nuovo prezzo potrà intendersi applicabile solo ove intervenga l'accettazione dell'**Acquirente**.
4. E' fatto espresso divieto al **Venditore** che abbia formulato la richiesta di cui all'art. 5.3 di emettere la fattura relativa all'ordine rispetto al quale è stata proposta una modifica dei prezzi anteriormente all'accettazione dei nuovi corrispettivi da parte della **Curti**.
5. Tutte le variazioni d'ordini dovranno comunque essere soggette alla procedura di cui agli artt. 3 e 4.
6. La **Curti** si riserva il diritto di trasmettere periodicamente al **Venditore** un riepilogo degli ordini in corso di esecuzione e in questo caso sarà onere del **Fornitore** verificarne la corrispondenza con i dati in suo possesso, comunicando immediatamente le eventuali divergenze riscontrate.

6 – BENI DELL'ACQUIRENTE IN CONTO LAVORO.

1. I beni, i materiali, le attrezzature, gli utensili e quant'altro eventualmente consegnato dall'**Acquirente** al **Fornitore** in conto lavoro o prestito d'uso dovranno essere mantenuti in buono stato, in maniera da essere sempre distinguibili dai beni del **Fornitore** o di terzi ed essere custoditi in maniera idonea ad evitare i rischi di degrado, di furto e di utilizzo non consentito.
2. Ogni rischio relativo ai beni di cui all'art. 6.1 o dagli stessi derivante resta a carico del **Fornitore**,



cha sarà altresì ritenuto responsabile di eventuali danni o smarrimenti.

3. Ogni modifica o attività di manutenzione sui beni indicati dall'art. 6.1 dovrà essere concordata per iscritto con l'**Acquirente**.

4. I beni di cui all'art. 6.1, salvo diverso accordo fra le parti, dovranno essere restituiti unitamente alla fornitura per la quale si è resa necessaria la loro consegna in conto lavoro al **Venditore**.

7 - DOCUMENTAZIONE TECNICA, MODELLI E PROPRIETA' INTELLETTUALE

1. La documentazione tecnica, tecnologica, i disegni, i modelli, i campioni realizzati anche in parte, i programmi software, le specifiche che la **Curti** consegna al **Venditore** o dei quali questi sia comunque venuto a conoscenza, per la progettazione, la sperimentazione, lo sviluppo o la realizzazione di un prodotto, di un prototipo o dei ricambi o delle attrezzature rimangono di esclusiva proprietà dell'**Acquirente** e possono essere utilizzate solo per eseguire il bene oggetto dell'ordine.

2. La disposizione di cui all'art. 7.1 vale anche nell'ipotesi in cui i beni ivi indicati siano stati realizzati dal **Fornitore** per conto dell'**Acquirente**. Anche in tali ipotesi, quindi, i beni sopra indicati divengono di proprietà della **Curti**.

3. Nell'ipotesi in cui la **Curti** abbia commissionato al **Fornitore** la realizzazione di studi e/o attrezzature, siano esse l'oggetto della fornitura o una prestazione accessoria della stessa, all'**Acquirente** dovranno essere consegnati sia il progetto, sia i documenti e le informazioni relativi, in modo da consentire alla **Curti** di poter eventualmente riprodurre autonomamente i beni oggetto dello studio e della fornitura. In tali casi resteranno di proprietà della **Curti** sia gli studi e le strutture realizzate, sia il loro progetto e i documenti e le informazioni ad esse inerenti, fatta eccezione esclusivamente per il know-how del **Fornitore**.

4. Il **Fornitore** deve conservare con cura e riservatezza i beni e documenti di cui agli artt. 7.1, 7.2 e 7.3 ed è tenuto a riconsegnarli contestualmente alla merce. Nel caso in cui la fornitura sia effettuata in più tranche l'obbligo di restituzione sorge immediatamente al ricevimento dell'ordine e deve essere completata entro l'ultima consegna.

5. Nell'ipotesi in cui il **Fornitore** sia autorizzato dall'**Acquirente** a trattenere la documentazione e i beni indicati agli artt. 7.1, 7.2 e 7.3, il **Venditore** dovrà creare e conservare un archivio sempre aggiornato in funzione degli indici di revisione indicati sui disegni.

6. Il **Venditore** non potrà trasmettere i beni e i documenti di cui agli artt. 7.1, 7.2 e 7.3 o comunicarne il contenuto a terzi, né presentare relativamente ad essi domande di privativa industriale. Nell'ipotesi in cui tale divieto sia violato, il diritto di privativa ottenuto dovrà essere comunque trasferito alla **Curti** a semplice richiesta di quest'ultima, col solo rimborso delle spese e salvo il risarcimento del danno eventualmente subito dall'**Acquirente**.

7. Qualora la trasmissione a terzi sia necessaria per la fabbricazione del prodotto la stessa dovrà essere autorizzata dalla **Curti**; in tal caso il **Venditore** si obbliga sin da ora a vincolare il terzo al rispetto degli obblighi di segretezza e riservatezza contenuti in questa clausola.

8. Le registrazioni di qualità, ove non diversamente specificato, devono essere conservate dal **Venditore** per almeno 13 (tredici) anni dalla consegna dei beni oggetto dell'ordine.

8 - CONTROLLO QUALITATIVO - CERTIFICAZIONI E DOCUMENTI DI QUALITA' - PROCESSI SPECIALI E QUALIFICHE DEL PERSONALE

1. Il **Fornitore** deve essere in possesso di apparecchiature e strumenti di controllo adeguati al tipo di beni che si è obbligato a realizzare ed è tenuto a verificare periodicamente che gli stessi siano in perfette condizioni di efficienza.

2. Il **Fornitore** deve provvedere a propria cura e spese al controllo completo dei beni oggetto della fornitura, dal punto di vista visivo e dimensionale e, ove possibile, funzionale.

3. Il **Venditore** deve comunicare all'**Acquirente** eventuali modifiche del prodotto e/o del processo, variazioni dei subfornitori, nonché cambiamenti di sito degli impianti di produzione.

4. I beni e/o servizi oggetto della fornitura, anteriormente alla loro consegna alla **Curti**, devono essere verificati e collaudati tenendo conto delle indicazioni comunicate dall'**Acquirente** per mezzo di disegni, **Documenti**, specifiche di fornitura, piani di collaudo e istruzioni degli addetti alla qualità della **Curti**.

5. Il **Venditore** si obbliga a redigere un apposito verbale (report di controllo/collaudo) comprovante le verifiche di cui all'art. 8.4.

6. L'**Acquirente** ha diritto, su sua semplice richiesta, di ottenere copia del verbale di cui all'art. 8.5.



7. Laddove per l'esecuzione della fornitura sia necessario che il **Venditore** si approvvigioni presso terzi di semilavorati o di materie prime ovvero che il **Fornitore**, nel rispetto dell'art. 22 si avvalga di subfornitori, potrà essere richiesto dall'**Acquirente** un certificato (comunemente in accordo alla norma UNI EN 10204 che definisce i tipi di documenti di controllo) comprovante le verifiche svolte sui materiali acquistati da terzi o sulle attività del subfornitore.
8. Nei casi di cui al precedente art. 8.7 il **Fornitore** si obbliga a trasmettere sempre ai propri fornitori e subappaltatori i requisiti richiesti dalla **Curti** per i beni oggetto di fornitura; il **Fornitore** si impegna altresì a non ricorrere all'uso di materie prime per il tramite di pratiche di approvvigionamento irresponsabile (diretto od indiretto) o di dubbia origine (da filiera non trasparente o non tracciata) di materiali critici e conflict minerals (es. stagno, tantalio, tungsteno, oro, terre rare).
9. Nell'ipotesi in cui il **Fornitore** nell'esecuzione delle verifiche svolte ai sensi dei precedenti articoli, ravvisi nei beni oggetto dell'ordine, delle difformità (di seguito **NC**), fra quanto realizzato o in corso di esecuzione e, i disegni, le specifiche tecniche o i **Documenti** applicabili della **Curti**, il **Venditore** è obbligato a segnalare all'**Acquirente** la **NC** e a richiedere l'autorizzazione della **Curti** alla consegna della merce.
10. Eventuali vizi o difetti riscontrati dal **Fornitore** sui prodotti, anche forniti da terzi, devono sempre essere comunicate per iscritto alla **Curti** utilizzando il modulo "richiesta di deroga/concessione", come indicato nei **Documenti**. La consegna di tali beni dovrà, comunque, essere espressamente accettata dalla **Curti**, che attuerà tutte le procedure previste per il trattamento del prodotto non conforme
11. In ogni caso, ove i vizi e i difetti di cui all'art. 8.10 concernano materiali consegnati dall'**Acquirente** al **Fornitore** in conto lavoro, i predetti materiali dovranno essere riconsegnati alla **Curti** anche ove destinati alla rottamazione.
12. Laddove sia richiesta la certificazione di qualità dei prodotti (a mero titolo esemplificativo certificati di conformità dei materiali, analisi chimica, trattamenti termici o superficiali, piani di collaudo, certificazioni di qualità, FAI, e per la quale si faccia riferimento anche al precedente art.8.7), la stessa deve essere consegnata unitamente ai beni oggetto di fornitura.
13. Nelle ipotesi in cui il **Venditore** sia un **Fornitore** di processi speciali (e tassativamente nel caso in cui si tratti di una fornitura di parti aeronautiche), dovrà obbligatoriamente essere dotato di qualifica dei citati processi e fornire all'**Acquirente** la documentazione comprovante la qualifica del processo e del suo stato di validità alla data di esecuzione della fornitura. *I fornitori di processi speciali e parti aeronautiche sono inseriti e identificati negli elenchi V.L. dell'Acquirente.*
14. Nell'ipotesi di cui all'art. 8.13 il **Fornitore** dovrà obbligatoriamente formare e qualificare il personale adibito all'esecuzione dei processi speciali, fornendo alla **Curti** su sua semplice richiesta la documentazione attestante la qualificazione del predetto personale ed il relativo stato di validità alla data di esecuzione della fornitura.
15. Il **Fornitore** si impegna a garantire che i prodotti forniti siano sicuri per la salute e l'ambiente, conformemente alle specifiche applicabili ed alle norme di sicurezza prodotto.
16. Il **Fornitore** si impegna a mettere in pratica processi a garanzia del rischio di fornitura di parti e materiali contraffatti e qualora ne venisse a conoscenza o ne maturasse ragionevole sospetto anche in tempi successivi alla fornitura, a darne tempestiva segnalazione all'**Acquirente**
17. L'inesistenza delle qualifiche del processo e del personale di cui agli artt. 8.13 e 8.14 da facoltà la **Curti** ad avvalersi della clausola risolutiva espressa.

9 – VERIFICHE INTERMEDIE DELL'ACQUIRENTE

1. Il **Fornitore** si impegna a mettere in condizioni l'**Acquirente** di verificare la corretta esecuzione dei beni o delle prestazioni oggetto di fornitura anche nelle fasi intermedie della sua attività.
2. L'**Acquirente** ha diritto di eseguire controlli (ed avere accesso a tutte le registrazioni di qualità applicabili), avvalendosi di persone dallo stesso incaricate, presso il **Fornitore**, presso i suoi eventuali subfornitori e comunque presso ogni soggetto della catena di fornitura utilizzata per l'esecuzione dell'ordine, per accertarsi che i prodotti siano conformi ai requisiti indicati dalla **Curti**. Conseguentemente, il **Venditore** si impegna ad ottenere dai suoi subfornitori e dai soggetti a qualunque titolo coinvolti nella catena di fornitura il loro impegno a consentire l'accesso presso di loro e l'esecuzione dei controlli ad opera della **Curti** e dei soggetti indicati nel successivo articolo 9.3.

3. I diritti di accesso e controllo di cui agli artt. 9.1 e 9.2 sono estesi a tutti i soggetti indicati dalla **Curti** (a mero titolo di esempio clienti o soggetti terzi (autorità) preposti alla sorveglianza).
4. I controlli di cui all'art. 9.2 saranno eseguiti sulla base dei disegni, dei **Documenti**, delle specifiche tecniche e dei piani di controllo richiamati nell'ordine e il loro esito risulterà da specifico rapporto.
5. Nel rapporto di controllo di cui all'art. 9.4 dovranno essere indicate le eventuali **NC** rilevate e le modalità di riparazione concordate con il **Fornitore**.
6. Le verifiche disciplinate dal presente articolo non sollevano il **Fornitore** dall'obbligo di fornire prodotti conformi ai disegni, ai **Documenti**, alle specifiche tecniche e a ogni altra indicazione della **Curti** e non precludono all'**Acquirente** di rilevare successivamente le **NC**, i vizi e i difetti dei beni oggetto di fornitura.

10 - CONSEGNA

1. I termini di consegna dei beni oggetto di fornitura, che si intendono riferiti ai prodotti finiti e conformi alle specifiche tecniche indicate dall'**Acquirente**, sono indicati nei singoli ordini e, una volta intervenuta la conferma d'ordine, devono considerarsi essenziali. In ogni caso l' **Acquirente** anche in espressa deroga all'art. 1457 c.c., può sempre esigere la consegna oltre il termine, anche in assenza di espressa comunicazione in tal senso.
2. In ragione dell'essenzialità dei termini di cui all'art. 10.1 sarà onere del **Fornitore**, anteriormente all'invio della conferma d'ordine, tenere conto di tutti i fattori che possono influenzarne il rispetto, nonché della logistica della spedizione.
3. Eventuali deroghe ai termini di consegna dovranno essere concordate fra le parti per iscritto.
4. Il **Venditore** è tenuto a corrispondere all'**Acquirente** una penale per ogni giorno di ritardo nella consegna successivo al quinto pari all'1% del valore dei beni oggetto dell'ordine, sino ad un importo massimo del 10% del corrispettivo della merce oggetto dell'ordine. Fatto salvo la possibilità della **Curti** di recedere il contratto entro 3 (tre) giorni dalla mancata consegna. E' in ogni caso fatto salvo il diritto della **Curti** ad ottenere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
5. Non sarà accettata la consegna anticipata della merce in assenza di espressa autorizzazione della **Curti**.
6. Il **Fornitore** dovrà comunicare all'**Acquirente** il momento in cui i beni sono pronti per la consegna.
7. La consegna dei beni avverrà nel luogo e secondo le modalità indicate nell'ordine.
8. Nell'ipotesi in cui la consegna debba avvenire presso gli stabilimenti della **Curti** la stessa potrà avvenire esclusivamente negli orari di ricevimento del magazzino dell'**Acquirente**, che il **Fornitore** si obbliga a verificare preventivamente.
9. I rischi ed i pericoli connessi al perimento e/o al deterioramento dei beni saranno a carico del **Venditore** sino a quando non avverrà la consegna degli stessi nel luogo pattuito. La consegna della merce ad un vettore o ad uno spedizioniere libera il Fornitore solo nel caso in cui il trasporto avvenga a cura dell'**Acquirente**.
10. La merce dovrà essere accompagnata dai documenti di trasporto in conformità alla normativa vigente.
11. Il documento di trasporto dovrà sempre indicare il numero d'ordine e la riga, la quantità della merce, il codice **Curti** del prodotto, gli indici di revisione e la data di consegna.
12. La fattura emessa a seguito della consegna, dovrà contenere, oltre a tutti i dati indicati al precedente art. 10.11, il numero del documento di trasporto cui è relativa.

11 - TRASPORTO E IDENTIFICAZIONE

1. Il trasporto avviene con le modalità e alle condizioni indicate nell'ordine e nel rispetto della normativa (si veda Decreto del 19.05.2017 e smi, attuazione della Direttiva 2014/47/UE) relativamente alle condizioni di fissaggio del carico.
2. E' onere del **Venditore** utilizzare gli imballaggi più appropriati a preservare l'integrità della merce per tutte le fasi di stoccaggio e trasporto; il **Fornitore** è in ogni caso tenuto al rispetto delle indicazioni contenute nei **Documenti**.
3. I materiali dovranno comunque essere singolarmente protetti da ammaccature, ossidazioni e degradi, in modo da non subire danneggiamenti durante le fasi del trasporto.
4. L'**Alienante** risponderà comunque del deterioramento e/o perimento dei beni, anche qualora esso dipenda da cause imputabili al vettore e/o allo spedizioniere, salvo il caso in cui il trasporto

avvenga a cura dell'**Acquirente**.

5. Le spese di trasporto saranno a carico del soggetto indicato nell'ordine.

6. La **Curti** non accetterà addebiti per trasporti o imballi non espressamente autorizzati.

7. Tutti i beni oggetto dell'ordine dovranno essere singolarmente marcati anche all'esterno degli imballaggi che li contengono secondo le istruzioni contenute nei **Documenti**, indicando il codice, la quantità e il numero d'ordine.

12 - COLLAUDO E ACCETTAZIONE DELLA MERCE

1. I controlli sulla quantità e qualità della merce presso la sede della **Curti**, avverranno di norma entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

2. Effettuato il collaudo, l'**Acquirente** è tenuto a denunciare per iscritto le imperfezioni e le **NC** rilevate, di norma entro 10 (dieci) giorni dalla loro scoperta.

3. Nell'ipotesi in cui la **Curti**, a seguito delle verifiche intermedie, del collaudo, o del manifestarsi di vizi e difetti nel periodo di garanzia di cui all'art. 14, accerti la **NC** dei beni oggetto della fornitura agli ordini, ai **Documenti**, ai disegni e alle specifiche tecniche e la stessa, per ragioni di urgenza o per motivi legati alle attrezzature o a impedimenti di qualunque genere del **Fornitore**, non sia risolvibile dal **Venditore** nei termini indicati dalla **Curti**, l'**Acquirente** provvederà a risolverla direttamente o tramite terzi di propria fiducia, addebitando al **Fornitore** per ogni difformità rilevata e per ogni ora (o frazione di essa) di rilavorazione impiegata le somme previste dal successivo art. 15, nonché il costo dei materiali e dei trattamenti necessari alla risoluzione delle difformità riscontrate. E' comunque fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Tali somme saranno addebitate con fatture emesse dall'**Acquirente** con periodicità trimestrale.

4. Se, in seguito al controllo, emerge che la merce è stata consegnata in quantità inferiore a quella richiesta, la **Curti** potrà alternativamente:

a) pretendere l'esecuzione dell'ordine entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal controllo;

b) approvvigionarsi altrove a spese e rischio dell'**Alienante** ed applicare una penale pari ai costi sostenuti per adeguare le quantità all'ordine.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. Qualora la merce sia consegnata in quantità superiore rispetto a quella pattuita l'**Acquirente** provvederà a rispedire al mittente la parte eccedente a rischio e spese di quest'ultimo. Saranno inoltre a carico del **Venditore** i costi di imballaggio.

Nell'ipotesi in cui la merce in esubero debba essere temporaneamente custodita dalla **Curti** saranno sopportate dall'**Alienante** anche tutte le spese di deposito ed i rischi di perimento e/o deterioramento.

6. Nel caso in cui all'esito del collaudo la merce presenti delle **NC** la **Curti** potrà alternativamente:

a) accettare la merce ed ottenere una riduzione del prezzo proporzionata all'entità delle imperfezioni;

b) restituire la merce ed ottenerne la sostituzione con beni conformi all'ordine;

c) pretendere la riparazione a cura e spese del **Venditore** entro 5 (cinque) giorni o farla riparare presso terzi, procedere alla costruzione interna **Curti**, ma sempre a spese del **Fornitore**

In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

7. I beni s'intendono accettati solo dopo l'eventuale esito positivo del collaudo, che comunque non preclude la possibilità di far valere la garanzia per i vizi occulti o comunque non facilmente riconoscibili.

8. L'eventuale pagamento anticipato, in tutto o in parte, del prezzo non comporta accettazione dei beni, sino a che il collaudo non sia avvenuto.

13 - PAGAMENTO DEL PREZZO

1. I prezzi concordati al momento dell'accettazione dell'ordine sono fissi ed invariabili e non potranno essere modificati per iniziativa unilaterale del **Venditore** neppure nell'ipotesi di aumento dei costi dei materiali e/o della manodopera per la realizzazione degli stessi, fatto salvo il disposto di cui all'art. 5.3.

2. Il pagamento del prezzo avverrà esclusivamente secondo le modalità e i termini indicati nell'ordine.

3. E' facoltà della **Curti** sospendere o rifiutare il pagamento del prezzo ai sensi dell'art. 1460 c.c., nell'ipotesi in cui il **Venditore** si renda inadempiente ad una o più delle obbligazioni assunte in forza delle presenti condizioni, ivi inclusa l'ipotesi di fornitura di merci caratterizzate da vizi e/o difformità.



14 - GARANZIA

1. Il **Venditore** garantisce che i beni sono conformi agli ordini, ai **Documenti**, ai disegni e alle specifiche tecniche della **Curti** e che sono stati realizzati secondo le più avanzate tecnologie di produzione; garantisce altresì che la merce è esente da vizi e/o difetti di progettazione, fabbricazione e/o di assemblaggio.

2. L'**Alienante** fornisce la medesima garanzia anche quando il prodotto sia realizzato o assemblato, totalmente o parzialmente, da terzi.

3. Vizi, difetti e difformità dovranno essere denunciati di norma entro 10 (dieci) giorni dalla relativa scoperta.

4. La garanzia ha la durata di 1 (uno) anno nell'ipotesi in cui la **Curti** sia il destinatario ultimo della merce e inizia a decorrere dal giorno dalla consegna.

5. Qualora i beni acquistati costituiscano componenti di macchine costruite e/o assemblate dalla **Curti** e successivamente commercializzate, l'**Alienante** si impegna a tenere indenne la **Curti** medesima da eventuali pretese risarcitorie del compratore finale, che dipendano direttamente o indirettamente dal vizio del prodotto realizzato dal **Venditore**, per un periodo di 2 (due) anni dalla consegna alla **Curti**.

6. Qualora i beni acquistati presentino vizi e/o difetti la **Curti** potrà alternativamente:

a) chiedere la riparazione della merce e/o la sostituzione dei pezzi presso il proprio stabilimento a cura e spese del **Venditore**. Qualora gli interventi in garanzia non possano essere eseguiti al domicilio dell'**Acquirente** saranno a cura del **Venditore** anche le spese di trasporto ed imballaggio;

b) fare eseguire la riparazione e/o la sostituzione presso imprese di propria fiducia a cura e spese del **Venditore**;

c) chiedere la riduzione del prezzo in proporzione all'entità del vizio o del difetto;

d) risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante comunicazione scritta e domandare la restituzione di quanto già versato.

In ogni caso è fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

7. Il **Venditore** si impegna a tenere indenne l'**Acquirente** da qualsiasi richiesta risarcitoria avanzata da terzi nei suoi confronti a titolo di responsabilità contrattuale od extracontrattuale per cause direttamente o indirettamente dipendenti da vizi e/o difetti e/o difformità dei beni venduti.

15 - PRODOTTI NON CONFORMI

1. Ogni qualvolta l'**Acquirente** rilevi una **NC** sul prodotto/servizio rispetto agli ordini, ai **Documenti**, ai disegni ed alle specifiche tecniche e di fornitura richiamate ed applicabili, ivi compresa la mancata consegna della documentazione resa parte integrante della fornitura (di cui al precedente articolo 8.12), è tenuto a formalizzare detta difformità su apposito verbale di **NC** da recapitare al **Venditore**.

2. Ogni qualvolta l'**Acquirente** formalizzi un verbale di **NC**, ne disporrà il relativo addebito nei confronti del **Fornitore**, con la seguente casistica:

2.a) somma di 38,50€ (oltre alle somme eventuali di cui al precedente articolo 14.7) a titolo di indennità di gestione pratica, nei casi di trattamento completo (ripristino e risoluzione) della NC a totale cura e carico da parte del **Fornitore**;

2.b) somma di 75,00€ (oltre alle somme eventuali di cui al precedente articolo 14.7) a titolo di indennità di gestione pratica, nel caso di trattamento di una NC con attività ripristino/rilavorazione (anche solo parziale) a cura dell'**Acquirente**. Nel presente caso, ciò andrà a sommarsi al computo del tempo (in ore o frazioni di essa come riportato in apposita sezione del verbale di **NC** che l'**Acquirente** recapiterà al **Fornitore**) impiegato per l'attività di ripristino/rilavorazione e conteggiato al costo di 45,00€/h, nonché il costo dei materiali e dei trattamenti necessari alla risoluzione delle difformità riscontrate.

3. Le somme di cui all'art. 15 (comma 2.a e 2.b) saranno addebitate a mezzo di fatture emesse dall'**Acquirente** con periodicità trimestrale.

4. Le sole somme dovute a titolo di gestione pratica di cui all'art. 15 (comma 2.a e 2.b), non saranno addebitate al **Fornitore**, nei casi in cui il verbale di **NC** venga redatto dall'**Acquirente** sulla base di anticipata e comprovata segnalazione della difformità da parte del **Fornitore**.

16 - SCARTO A ROTTAME DEL MATERIALE CONSEGNATO IN CONTO LAVORO

1. Il materiale affidato in conto lavoro dall'**Acquirente** al **Fornitore**, oggetto di eventuale scarto a rottame, sarà addebitato al costo al **Fornitore**, mediante emissione di relativa fattura da parte dell'**Acquirente**.
2. Il **Fornitore** si obbliga a rendere all'**Acquirente** tutti i beni inviati in conto lavoro al **Fornitore** e destinati alla rottamazione con regolare documento di trasporto contenente la causale "scarto a rottame".

17 - INDICI DI QUALITA' IQ E IP

1. L'**Acquirente** dichiara di aver adottato un Sistema di Gestione per la Qualità, che prevede la costante misurazione delle performance del fornitore tramite gli indici IQ (qualità) ed IP (puntualità) e conseguentemente che tutte le **NC** dei prodotti, così come i ritardi di consegna penalizzeranno gli indici attribuiti al **Venditore**.

18 - MARCATURA CE

1. Se il **Fornitore** è tenuto al rispetto della Direttiva Macchine e delle norme in essa contenute (Direttiva 2006/42/CE e successive modifiche e integrazioni), lo stesso è tenuto a consegnare all'**Acquirente** il certificato di conformità disciplinato dalla citata Direttiva comprensivo di tutto il corredo documentale in essa richiamata ed applicabile alla fornitura.

19 - D.lgs. n. 231 del 8 Giugno 2001

1. L'**Acquirente** dichiara di aver adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi degli art. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 ("Modello 231") ed il relativo Codice Etico.
2. - Il **Fornitore** si impegna a prendere visione della Parte Generale del Modello 231 e del Codice Etico, entrambi fruibili sul sito Internet della Curti (www.curti.com), nonché al rispetto dei principi etici e delle regole di condotta ivi indicate.

20 - NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Il **Fornitore** è tenuto al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e sue successive modifiche e integrazioni, restando a suo carico l'approntamento di quanto necessario al rispetto delle citate disposizioni.
2. L'**Acquirente** è esonerato da qualunque responsabilità per il mancato rispetto da parte del **Fornitore** delle disposizioni citate dall'art. 19.1 e, in ogni caso, il **Venditore** manleva la **Curti** da qualunque conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dall'inadempimento del **Fornitore** alle menzionate normative.

21 - NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

1. Il **Fornitore** è tenuto al rispetto delle norme in materia ambientale e ad adottare politiche e pratiche sostenibili ai fini di minimizzare l'impatto derivante dalle proprie attività, favorendo e garantendo inoltre la gestione sicura delle sostanze pericolose nel rispetto delle normative come RohHS e REACH.
2. Il **Fornitore** deve per quanto possibile impegnarsi nella riduzione delle emissioni di gas serra e nel miglioramento dell'efficienza energetica.

22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

1. E' fatto espresso divieto al **Fornitore** di cedere i contratti di fornitura disciplinati dalle presenti condizioni generali.
2. E' altresì precluso al **Venditore** di subappaltare a terzi la realizzazione di uno o più beni oggetto dei singoli ordini, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto dell'**Acquirente**.
3. Anche nell'ipotesi in cui la **Curti** abbia concesso l'autorizzazione scritta al subappalto, tale circostanza non modifica le obbligazioni del **Fornitore** verso l'**Acquirente**, restando il **Venditore** l'unico responsabile dell'esecuzione dell'ordine.

23 - CESSIONE DEL CREDITO

1. Al **Venditore** è espressamente vietato cedere a terzi, in qualunque forma, il credito rappresentato dal prezzo delle forniture oggetto dei singoli ordini.

24 - ASSICURAZIONE.

1. Per tutta la durata del rapporto il **Fornitore** è obbligato a stipulare e mantenere adeguate polizze assicurative a copertura della responsabilità del produttore.
2. Il testo e le condizioni delle polizze assicurative dovranno essere consegnate in copia all'**Acquirente** su sua semplice richiesta.
3. L'**Acquirente** potrà anche controllare che sia regolarmente effettuato il pagamento dei premi.
4. Ogni responsabilità discendente dalla mancata stipulazione delle polizze o prosecuzione delle stesse sarà direttamente ed integralmente a carico del **Fornitore**.

25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il presente accordo si risolverà senza necessità di preavviso, con comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora il **Fornitore** violi una delle seguenti clausole:

- Art. 7 (DOCUMENTAZIONE TECNICA, MODELLI E PROPRIETA' INDUSTRIALE);
- Art. 8 (CONTROLLO QUALITATIVO – CERTIFICAZIONI E DOCUMENTI DI QUALITA' – PROCESSI SPECIALI E QUALIFICHE DEL PERSONALE), limitatamente ai punti 8.3 e 8.4;
- Art. 10 (CONSEGNA), limitatamente al punto 10.1;
- Art. 13 (PAGAMENTO DEL PREZZO), limitatamente ai punti 13.1 e 13.2;
- Art. 19 (NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO), limitatamente al punto 19.1. e 19.4.

2. Il presente accordo si risolverà infine senza necessità di preavviso, con comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in una delle seguente ipotesi:

- esistenza di procedure esecutive a carico del **Venditore**.
- liquidazione o cessazione dell'attività da parte del **Fornitore**;
- trasformazione del tipo societario e modifica dell'oggetto sociale, laddove il **Fornitore** sia una società;
- morte, interdizione, inabilitazione del titolare ovvero mutamento dell'attività, qualora il **Fornitore** sia un'impresa individuale.
- variazioni degli assetti proprietari o, per l'ipotesi in cui il **Fornitore** sia una società, degli amministratori, tali da far venir meno la fiducia nel **Venditore** o, comunque, l'interesse della **Curti** alla prosecuzione del rapporto.

26 - VARIAZIONI CONTRATTUALI – MODIFICA DEI DOCUMENTI

1. Variazioni o aggiunte al contratto saranno ritenute valide soltanto se convenute per iscritto e sottoscritte dalle parti. L'eventuale nullità, totale o parziale, di singole pattuizioni non inficerà la validità delle restanti clausole contenute nelle presenti condizioni generali.

2. I **Documenti** per loro natura, per ragioni tecniche o per modifiche delle disposizioni di legge sono soggetti a modifiche.

3. Nell'ipotesi in cui si renda necessario modificare il contenuto di tutti o singoli **Documenti**, facoltà questa che la **Curti** si riserva il diritto di esercitare in qualunque momento anche in deroga all'art. 24.1; sarà onere dell'**Acquirente** rendere disponibili i **Documenti** aggiornati al **Venditore**.

4. Il testo revisionato dei **Documenti** di cui all'art. 24.3, diverrà dalla data di introduzione della modifica, parte integrante delle **Condizioni**, senza necessità di autorizzazione del **Venditore**, anche in deroga all'art. 24.1.

27 - CONTROVERSIE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

1. Il contratto è sottoposto esclusivamente alla legge ed alla giurisdizione italiana.

2. Per tutte le controversie derivanti dalla interpretazione e/o esecuzione e/o applicazione delle presenti condizioni sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Bologna.

3. La competenza così determinata non potrà essere derogata a favore dell'Autorità giudiziaria di un luogo diverso, neanche per ragioni di garanzia e/o connessione e/o continenza.

Il Venditore

L'Acquirente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dopo averle attentamente lette, il **Venditore** dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole: Art. 4 (CONFERMA D'ORDINE), limitatamente ai punti 4.1 e 4.4, Art. 5 (VARIAZIONI DEGLI ORDINI E RIEPILOGO ORDINI IN CORSO DI ESECUZIONE), limitatamente ai punti 5.1, 5.5 e 5.6, Art. 6 (BENI DELL'ACQUIRENTE IN CONTO LAVORO), limitatamente ai punti 6.2 e 6.3, Art. 7 (DOCUMENTAZIONE TECNICA, MODELLI E PROPRIETA' INDUSTRIALE), limitatamente ai punti 7.2, 7.3, 7.6, 7.7, Art. 8 (CONTROLLO QUALITATIVO - CERTIFICAZIONI E DOCUMENTI DI QUALITA' - PROCESSI SPECIALI E QUALIFICHE DEL PERSONALE), limitatamente al punto 8.9, Art. 9 (VERIFICHE INTERMEDIE DELL'ACQUIRENTE), limitatamente ai punti 9.1, 9.2 e 9.6, Art. 10 (CONSEGNA), limitatamente ai punti 10.1, 10.4, 10.5, 10.9, Art. 11 (TRASPORTO E IDENTIFICAZIONE), limitatamente al punto 11.4, Art. 12 (COLLAUDO E ACCETTAZIONE DELLA MERCE), limitatamente ai punti 12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 e 12.8, Art. 13 (PAGAMENTO DEL PREZZO), limitatamente ai punti 13.1, 13.3, Art. 14 (GARANZIA), limitatamente ai punti 14.2, 14.3, 14.5, 14.6 e 14.7, Art. 15 (PRODOTTI NON CONFORMI), limitatamente ai punti 15.1 e 15.2, Art. 19 (D.LGS n. 231 del 8 giugno 2001), limitatamente al punto 19.2 ;Art. 20 (NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO limitatamente al punto 20.1; Art. 21 NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA; Art.22 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO), Art. 23 (CESSIONE DEL CREDITO), Art. 24 (ASSICURAZIONE), limitatamente ai punti 24.1 e 24.4; Art. 25 (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA), Art. 26 (VARIAZIONI CONTRATTUALI - MODIFICA DEI DOCUMENTI), limitatamente ai punti 26.3 e 26.4; Art. 27 (CONTROVERSIE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE)

Il Venditore

